

Comunicazione interna n. 222
Del 20/05/2022

Ai docenti
A studenti e famiglie
Alla DSGA
Al personale ATA

Oggetto: criteri di valutazione a fine secondo periodo a.s. 2021-2022, deliberati dal Collegio docenti nella riunione del 17-5-2022

Tutte le classi.

Non è ammesso allo scrutinio chi si è assentato per più del 25% del monte ore annuale, come da art. 14, comma 7, del DPR 122/2009.

La deroga a questo limite è possibile solo per:

- situazioni di BES che comportano irregolarità della frequenza, documentate da certificazioni rilasciate da medici o psicologi iscritti all'Albo professionale;
- impegni sportivi certificati da soggetti associati ad una federazione nazionale riconosciuta dal CONI;
- assenze correlate all'emergenza sanitaria (di cui al DM 134/2020 ed alla nota ministeriale 1934/2020);
- temporanea necessità di farsi carico di responsabilità surrogatorie nei confronti della famiglia (assistenza a minori / anziani, attività lavorative, e simili)

Classi prime-quarte

- Come previsto dall'articolo 4, comma 5 del DPR 122/2009, l'ammissione alla classe successiva viene deliberata per studentesse e studenti che in sede di scrutinio finale conseguono una valutazione
 - non inferiore a sei decimi in comportamento
 - non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, educazione civica compresa.
 - Nel caso di valutazioni finali insufficienti, il giudizio di sospensione / non ammissione verrà formulato applicando i seguenti criteri deliberati dal Collegio docenti, come previsto dall' articolo 1, comma 4 e 5 del DPR 122/2009.
1. Attribuito valore **-1** alle insufficienze pari a 5, **-2** alle insufficienze pari a 4, **-3** alle insufficienze pari a 3, ecc., viene formulato:
 - a) **il giudizio di sospensione** se il valore totale non scende oltre il valore **-4** nel biennio, **-3** nel triennio;
 - b) **il giudizio di non ammissione** se il valore totale scende oltre il valore **-4** nel biennio, **-3** nel triennio; si condivide infatti che di norma, al di fuori di tali limiti, non sia realisticamente possibile il raggiungimento delle competenze non ancora padroneggiate.
 2. La sospensione di giudizio può essere decisa dal Consiglio di classe, per singoli casi, anche se il valore totale di insufficienze scende oltre il limite di cui al punto 1.a), tenendo conto di:
 - a) rilevante riduzione del numero di insufficienze, tra la fine del primo e la fine del secondo periodo valutativo, che faccia presumere una buona possibilità di recupero, in particolare se è in corso un processo di adattamento al nuovo contesto scolastico;
 - b) effettiva consistenza dei debiti formativi rilevati per ciascuna disciplina (tutti gli argomenti / parte degli argomenti affrontati durante l'anno).
 - La valutazione del Consiglio di classe tiene anche conto di tutte le variabili riconducibili all'emergenza sanitaria, che possono aver inciso sfavorevolmente sul processo di apprendimento, in termini di competenze comportamentali e disciplinari.

Classi quinte

L'ammissione all'esame di Stato viene deliberata in base alle condizioni previste dall'art.3 comma 1 dell'O.M. 65/2022. Tutte le valutazioni devono essere non inferiori a sei decimi; nel caso in cui sia presente una sola valutazione insufficiente, l'ammissione è deliberata solo a fronte di adeguate motivazioni, come da DLgs 62/2017.

Valutazione del comportamento e dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento- PCTO

I criteri sono esplicitati nella tabella pubblicata nell'allegato 6 del PTOF.

Per la valutazione dei PCTO, il coordinatore si baserà sulle griglie predisposte dall'ente esterno, se fornite, e/o altre informazioni utili sul livello di partecipazione.

Criteri per la determinazione del credito scolastico nelle classi terze, quarte e quinte.

In considerazione del fatto che l'emergenza sanitaria può aver ostacolato la partecipazione di studentesse e studenti ad esperienze che comportano il riconoscimento del credito formativo, il Collegio docenti ha deliberato che il Consiglio di classe, di norma, attribuisca il punteggio più alto della banda di oscillazione individuata dalla media M, **in presenza di almeno 2, anziché 3,** delle 5 condizioni previste. Tali condizioni sono esplicitate all'allegato 6 del PTOF.

Chiediamo ai docenti, in particolare ai coordinatori, di:

- dedicare il tempo necessario alla lettura della presente, in modo da dare informazioni corrette e che queste siano ben comprese;
- comunicare alla famiglia che la presente è disponibile nel sito della scuola;
- condividere eventualmente il file della comunicazione con i rappresentanti di studenti e genitori tramite i canali usati in corso d'anno.

La dirigente scolastica
Maria Rosaria Di Cicco

Firma autografa sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo, come previsto
dall'art.3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993